



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCILIPOTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica all’articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di richiesta del decreto ingiuntivo da parte della Banca d’Italia e delle banche

ONOREVOLI SENATORI. - L'indiscriminato utilizzo del disposto dell'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, da parte del sistema bancario ha determinato e determina inevitabili situazioni di crisi delle imprese, sovente irreversibili a causa delle tempestive segnalazioni a sofferenza di crediti anche quando contestati in via giudiziaria. Di contro però, in virtù della notevole evoluzione della giurisprudenza di merito intervenuta negli ultimi quindici anni, sempre più sovente i crediti azionati dalle banche subiscono drastiche riduzioni ad iniziative dei giudici che accertano la capitalizzazione di illegittimi oneri mai contrattati, e ancor più spesso le banche vengono riconosciute debtrici, an-

ziché creditrici e condannate alla ripetizione delle somme indebitamente locupletate, maggiorate di interessi e rivalutazione del credito, quando però le aziende più deboli sottoposte ad ingiunzione hanno già subito il danno della perdita della fiducia creditizia e della caduta verticale del fatturato. Motivazioni queste ultime che, ad avviso delle associazioni e dei professionisti consulenti del Forum nazionale anti usura bancaria, impongono una revisione, ovvero una integrazione idonea a rendere più fungibile per creditori e debitori le disposizioni dell'articolo 50 del citato testo unico n. 385 del 1993.

Le disposizioni di cui al presente disegno di legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - (*Decreto ingiuntivo*). - 1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido e autocertificare le proprie generalità e i poteri di rappresentanza, ai sensi della sezione V del capo III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, la banca che abbia ottenuto il decreto d'ingiunzione per importo superiore di oltre il 10 per cento rispetto a quello accertato all'esito del giudizio di merito è obbligata al risarcimento del danno patito dall'ingiunto per l'ammontare equivalente al triplo della somma illegittimamente azionata. Il rappresentante della banca o i procuratori sono punibili con la pena di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale. Il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, trasmette, senza ritardo, copia degli atti e della sentenza alla procura della Repubblica territorialmente competente.

3. Nei casi in cui il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca viene opposto, l'importo ingiunto, fino all'esito del giudizio, non

può essere segnalato a "sofferenza" nelle banche dati private e nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, tranne nel caso di documentate situazioni di insolvenza equiparabili al fallimento.

4. La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo può essere concessa solo su titoli di credito impagati dopo che siano decorsi sessanta giorni dal protesto o il termine di legge previsto per documentare il pagamento al pubblico ufficiale oltre che su scritture ed atti recanti la firma dei debitori, autenticate da un pubblico ufficiale. Nei casi in cui il decreto ingiuntivo viene opposto, il credito ingiunto può essere segnalato alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia solo come credito contestato, fatta salva l'ipotesi in cui l'istituto ricorrente dimostri la sussistenza di una situazione di insolvenza equiparabile al fallimento».